

REGIONE MOLISE

Calendario venatorio 2008-2009



L'annata venatoria per i residenti ha inizio il 1 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) istituite in regione, l'attività venatoria ha inizio il 21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009. In dette Zone di Protezione Speciale, anche se ricadenti in Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

I cacciatori non residenti in Molise, possono esercitare la caccia dal 21 settembre 2008 al 18 gennaio 2009, con prelievo venatorio solo nelle giornate di caccia e alle specie faunistiche previste nel presente Calendario Venatorio, coincidenti con quelle stabilite dalla regione di residenza.

Le limitazioni temporali di cui sopra non si applicano per l'attività venatoria svolta nelle Aziende-Agri Turistico Venatorie e Faunistico Venatorie.

3 - SPECIE CACCIABILI

La caccia è consentita alle seguenti specie:

- a) dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008: allodola, fagiano, lepre comune, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*).
- b) dal 1 settembre 2008 al 31 gennaio 2009: colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia.
- c) dal 1 settembre 2008 al 18 gennaio 2009: volpe.
- d) dal 21 settembre 2008 al 18 gennaio 2009: cinghiale (*Sus scrofa*).
- e) dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello.
- f) dal 21 settembre 2008 al 18 gennaio 2009 è consentita la caccia al cinghiale nella Aziende Agri Turistico Venatorie.
- g) dal 19 ottobre 2008 al 30 novembre 2008: daino (Dama dama).
- h) dal 19 ottobre al 30 novembre 2008 è consentita la caccia al capriolo, daino e cervo nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.

Le suddette disposizioni valgono sia per l'attività venatoria all'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise che per le Aziende Faunistico Venatorie.

4 - CARNIERE

Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore potrà abbattere complessivamente due capi di selvaggina stanziale con i seguenti limiti per specie: lepre un capo; cinghiale un capo; starna un capo. Per la selvaggina migratoria, il limite massimo giornaliero è stabilito in complessivi 20 capi, con i seguenti limiti per specie: beccaccia cinque capi, quaglia dieci capi. I cacciatori non residenti in Molise subiscono le stesse limitazioni di carniere previste nei Calendari Venatori della regione di residenza. Sono escluse dalle limitazioni la cornacchia grigia, la gazza, la ghiandaia e la volpe.

5 - CACCIA AL CINGHIALE E DAINO (Dama dama)

La caccia al cinghiale è consentita nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica. La caccia al daino è consentita solo la Domenica.

All'interno dell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la caccia al cinghiale è consentita dal 1 ottobre 2008.

Allo scopo di tutelare l'incolumità dei cacciatori, è opportuno che tutti i partecipanti alla battuta indossino un giubbino di colore fluorescente.

6 - GIORNATE DI CACCIA

La caccia può essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, con l'esclusione del Martedì e del Venerdì considerati giornate di silenzio venatorio. Nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale), anche se ricadenti in Aziende Faunistico Venatorie e Agri Turistico Venatorie, nel mese di gennaio, l'attività venatoria è consentita solo nelle giornate di Mercoledì e Domenica.

7 - USO DEI CANI

L'uso del cane da ferma è consentito per tutta l'annata venatoria.

L'uso del cane da seguita è consentito fino al 18.01.2009.

Dal 19.01.2009 è consentito l'uso del cane da seguita per le battute di caccia alla volpe autorizzate e controllate dalle Amministrazioni Provinciali.

8 - ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento dei cani è consentito dal 27 luglio 2008 al 30 Agosto 2008 solo agli ammessi all'A.T.C.. L'addestramento dei cani è vietato nelle zone di ripopolamento e cattura, oasi di

protezione, terreni in attualità di coltivazione e, comunque, in tutti i terreni sottratti all'esercizio della caccia. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è vietato addestrare i cani prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

9 - GARE E PROVE CINOFILIE

Le gare e prove cinofile potranno essere effettuate nelle apposite Zone di Addestramento Cani già istituite e affidate, rispettando il relativo regolamento regionale. Inoltre le prove cinofile, senza l'abbattimento del selvatico, anche ai fine di censire la fauna presente nei territori interessati, potranno essere effettuate all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, previa autorizzazione delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

10 - DIVIETI

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti, si evidenziano i seguenti divieti:

- la posta alla beccaccia ed al beccaccino;
- la caccia da appostamento con richiami vivi ad eccezione del volantino per la caccia al colombaccio; la caccia nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Zone di Addestramento Cani, nelle Oasi di Protezione e in tutto quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio Regionale n. 191 del 24/6/98, la cui vigenza è prorogata a tutto il 31/1/09;
- la caccia alle allodole con l'uso di civette, la caccia e l'immissione di tutte le specie di fauna non contemplate nel presente calendario;
- la caccia su terreno in tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua perenni.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) oltre ai divieti sopra citati è vietato:

- utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata e salmastra, nonché nel raggio di i 50 metri dalle rive più esterne;
- attività di addestramento cani da caccia prima del primo settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*).

11 - SANZIONI

Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dalla Legge 11/2/1992 n. 157 e dalla L.R. 10/8/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

12 - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO VENATORIO

a) L'attività venatoria nella Regione Molise può essere esercitata nei seguenti ambiti territoriali di caccia:

1-CAMPOBASSO comprendente i Comuni di:

Acquaviva Collecroci, Baranello, Boiano, Busso, Campobasso, Casalciprano, Campochiaro, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomariano, Colle d'Anchise, Duronia, Fossalto, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Limosamo, Lucito, Lupara, Mafalda, Molise, Montagano, Montecifone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccapivara, Salcito, S. Biase, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Massimo, S. Polo Matese, S. Angelo Limosano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Vinchiaturò.

2-TERMOLI comprendente i Comuni di:

Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Castellino del Biferno, Cercemaggiore, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Gildone, Ielsi, Larino, Macchia Val Fortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Pietracatella, Portocannone, Provvidenti, Rotello, Riccia, Ripabottoni, S. Giovanni in Galdo, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Martino in Pensilis, S. Croce di Magliano, S. Elia a Pianisi, Sepino, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

3-ISERNIA comprendente i Comuni di:

Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo del Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescocolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbontante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, S. Pietro Avellana, S. Agapito, S. Angelo del Pesco, S. Elena Sannita, S. Maria del Molise, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro. Nei Comuni di Castel S. Vincenzo, Filignano, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Rocchetta a Volturno, Scapoli e su parte del territorio del Comune di Colli ai Volturò, vigono le disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina dell'attività venatoria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 29.07.2008.

b) Se nella corrente stagione venatoria vengono istituiti Quagliodromi, Aziende Faunistico - Venatorie e Agri Turistico Venatorie, l'attività, l'accesso e i prelievi faunistici saranno consentiti

solo agli autorizzati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti della Regione Molise
Per esercitare la caccia nelle Aziende Faunistiche Venatorie i cacciatori non residenti nella regione Molise devono essere obbligatoriamente iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade l'Azienda medesima.

c) In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 11 - L.R. 19/1993 e successive modificazioni e integrazioni che garantisce l'accesso a tutti gli Ambiti Territoriali ai cacciatori residenti nel Molise e nel rispetto del comma 13 dello stesso articolo, il numero dei cacciatori non residenti in regione da ammettere nei suddetti A.T.C., sarà determinato e notificato dall'Assessorato Regionale alla Caccia alle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

I posti da destinare ai cacciatori extra regionali per ciascun Ambito Territoriale di Caccia saranno divisi in parti uguali fra tutte le regioni d'Italia ed assegnati ai rispettivi cacciatori. Eventuali posti in più non utilizzati, possono essere ridistribuiti in parti uguali alle altre regioni.

d) Per esercitare la caccia occorre essere muniti di apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Detto tesserino deve riportare negli appositi spazi il timbro delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio venatorio negli A.T.C.

e) Ai cacciatori residenti nel Molise il tesserino verrà rilasciato dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

f) Per il rilascio del tesserino dovrà essere esibito quanto segue:

porto d'armi del richiedente valido, a norma di legge, per l'annata venatoria in corso;

polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni secondo i massimali stabiliti dalla legge;

ricevuta del versamento della tassa di Concessione Governativa di Euro 173,16, comprensiva dell'addizionale di Euro 5,16 di cui all'art. 24 - 10 comma - della Legge 157/92 da versare sul c/c postale n. 8003;

ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di Euro 84,00 intestata alla Tesoreria Regionale - c/c postale n° 67971630 - cod. 00210, sulla quale verranno annotati il numero e la data di rilascio del tesserino che dovrà essere conservata e custodita per tutta la stagione venatoria;

g) Il tesserino è strettamente personale, nessun cacciatore potrà farne richiesta più di una volta durante il corso della stessa annata venatoria. In caso di provata perdita (dimostrabile attraverso la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza) o deterioramento del tesserino, potrà essere rilasciato un duplicato valido a tutti gli effetti di legge

h) Il cacciatore è obbligato ad indicare, in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino:

1) la giornata di caccia all'inizio della stessa annata, contrassegnando con una crocetta il numero corrispondente all'A.T.C. in cui esercita l'attività;

2) i capi di selvaggina per i quali è previsto il limite di carniere, con una crocetta per capo se trattasi di lepore, starna e cinghiale, mentre per le altre specie di selvaggina stanziale, con la prima lettera del nome del selvatico;

3) per la selvaggina migratoria, il cacciatore è tenuto ad indicare il totale dei capi abbattuti nella giornata.

i) Onde consentire alle Amministrazioni Provinciali di rilevare i dati relativi ai capi abbattuti per la predisposizione dei futuri Piani Faunistici Venatori, è obbligatoria la restituzione del tesserino, per i cacciatori residenti, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella regione Molise è obbligatoria la consegna della copia del tesserino rilasciato dalla propria regione o provincia di residenza, entro e non oltre il 10 marzo di ogni anno, pena la non ammissibilità all'esercizio venatorio della stagione successiva

In caso di smarrimento del tesserino dopo la chiusura dell'attività venatoria, deve essere effettuata apposita denuncia scritta, in carta semplice, all'Amministrazione Provinciale competente per territorio

La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra comporta la decadenza del diritto di esercitare la caccia in Molise per la successiva stagione venatoria

13) - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente calendario, vigono le norme di cui alla Legge 11/02/92 n. 157 e successive modificazioni ed alla Legge Regionale 10/08/93 n. 19 e successive modificazioni e integrazioni.

www.cacciapad.com